

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 760

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FORCIERI, AYALA, BARATELLA,
BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Paolo, CADDEO, FALOMI,
FLAMMIA, GARRAFFA, GIOVANELLI, LONGHI, MASCIONI,
MURINEDDU, NIEDDU, PASCARELLA, VICINI, VISERTA
COSTANTINI, PAGANO e PIZZINATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2001

Modifica dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti
all’amianto

ONOREVOLI SENATORI. - Nella fase finale della scorsa legislatura fu elaborato in Commissione lavoro un testo di riforma della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di amianto frutto del proficuo lavoro dei colleghi e di tutte le parti sociali interessate al provvedimento.

Nel testo si esprimeva, tra l'altro, la opportunità di intervenire sulla norma prevista al comma 8 dell'articolo 13 che limita il riconoscimento del carattere usurante delle lavorazioni dell'amianto ai soli lavoratori esposti per più di dieci anni. Questo limite è risultato in molti casi privo di qualsiasi valore da momento che, come scientificamente provato, il mesotelioma, tumore maligno della pleura e del peritoneo, ha un tempo di latenza intorno ai venti-trenta anni ed è accertato che insorge anche per periodi di esposizione modesti.

Inoltre, l'elevato numero di contenziosi e relative pronunce della magistratura e, soprattutto, le frequenti contraddittorie interpretazioni giurisprudenziali, hanno, di fatto, determinato una disomogenea applicazione della normativa.

Anche sulla base di questa considerazione, i lavoratori impegnati in attività soggette al rischio amianto per lunghi periodi di esposizione, anche se inferiori ai dieci anni, hanno inteso il limite indicato una norma iniqua e lesiva dei loro diritti.

Una riduzione del periodo previsto all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 ai fini dell'applicazione del moltiplicatore 1,5 al periodo lavorativo soggetto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, consentirebbe il superamento delle più evidenti disparità di trattamento tra i soggetti che hanno subito una esposizione all'amianto per periodi comunque prolungati.

Con questo disegno di legge si propone pertanto la applicazione del moltiplicatore, pari a 1,5, al periodo lavorativo di effettiva esposizione all'amianto, periodo soggetto ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992, risultino essere stati esposti all'amianto per un periodo superiore ai quattro anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

«8. Per i lavoratori che risultino essere stati esposti all'amianto per un periodo superiore a quattro anni, l'intero periodo lavorativo di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione all'amianto, è rivalutato, ai fini della prestazione pensionistica, moltiplicando tale periodo assicurativo per il coefficiente 1,5».

2. Il periodo di esposizione all'amianto, di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è calcolato alla data di entrata in vigore della presente legge.

